

Ordinanza concernente la legge sulla responsabilità

Modifica del 22 novembre 2000

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 30 dicembre 1958¹ concernente la legge sulla responsabilità è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 e 3

¹ Il Dipartimento federale delle finanze è competente per pronunciare le decisioni ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 della legge. Consulta preventivamente l'organo interessato, le cui pratiche hanno dato luogo a contestazione.

³ Le decisioni ai sensi degli articoli 10 capoverso 1 e 19 capoverso 3 della legge sono impugnabili presso la Commissione di ricorso in materia di responsabilità dello Stato.

Art. 6 cpv. 3

Abrogato

II

Modifica del diritto vigente

L'allegato 1 dell'ordinanza del 3 febbraio 1993² concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato è modificato come segue:

Commissioni di ricorso e di arbitrato la cui organizzazione e procedura sono determinate dalla presente ordinanza e relative unità amministrative competenti

...

Dipartimento federale delle finanze

Commissione di ricorso in materia di personale federale

Commissione di ricorso in materia di contribuzioni

¹ RS 170.321

² RS 173.31

Commissione di ricorso in materia doganale
Commissione di ricorso dell'alcool
Commissione di ricorso in materia di acquisti pubblici
Commissione di ricorso in materia di responsabilità dello Stato

...

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

22 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:
 Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi
 La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2477